

Salti Fratelli

Ricambi auto dal 1953

Salti Fratelli Srl

Via Pietro Fainardi n. 14/A

43126 Parma (PR) Tel: 0521948611

e-mail: info@saltifratelli.it

POLICY GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Sommario

1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA	3
2. FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI CD. WHISTLEBLOWING	3
3. DEFINIZIONI	3
4. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	4
5. PRINCIPI GENERALI	4
6. LE SEGNALAZIONI	4
6.1. OGGETTO E CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE	4
6.2. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	5
6.3. COMPITI E RESPONSABILITÀ	6
6.4. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE E/O DI MISURE DISCRIMINATORIE	7
6.5. ABUSI E TUTELA	8
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8

1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA

con la presente procedura (di seguito anche “Policy”) Salti Fratelli Srl (di seguito anche la “Società”) intende disciplinare le modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, riguardanti presunte irregolarità o illeciti di cui si sia venuti a conoscenza.

Più in dettaglio, obiettivo della presente procedura è, da un lato, quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione di presunte irregolarità o illeciti, fornendo al segnalante (cd. whistleblower) chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative; dall’altro, quello di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni al fine di intraprendere, se del caso, le opportune azioni correttive e disciplinari.

2. FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI CD. WHISTLEBLOWING

Le principali previsioni italiane in materia di cd. whistleblowing applicabili alla realtà di sono contenute:

- nella Legge 30 novembre 2017, n. 179, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- D. Lgs. attuativo della direttiva UE 2019/1937
- nella Legge 30 novembre 2017, n. 179, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- D. Lgs. attuativo della direttiva UE 2019/1937;
- Legge 190/2012 e D. Lgs. 165/2001;
- Direttiva UE 2019/1937-Decreto legislativo 24/2023.

3. DEFINIZIONI

- a) «**Violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato di cui al paragrafo 4 “Ambito Oggettivo (a seguire).
- b) «**Informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico di cui al D. Lgs. 24/2023.
- c) «**Segnalazione**» o «**segnalare**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
- d) «**Segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.
- e) «**Segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.
- f) «**Divulgazione pubblica**» o «**divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- g) «**Persona segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

- h) «**Facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- i) «**Contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti tra le parti, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- j) «**Persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- k) «**Ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- l) «**Seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- m) «**Riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- n) «**Istruttore**»: si intende l'organismo incaricato della gestione delle segnalazioni pervenute.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura non è limitata a disciplinare le segnalazioni provenienti da collaboratori, ma anche le eventuali segnalazioni di condotte illecite e/o di irregolarità provenienti da Terze parti (vale a dire fornitori, consulenti, clienti e, in generale, qualunque altro soggetto terzo che intrattenga rapporti contrattuali con Salti Fratelli Srl).

5. PRINCIPI GENERALI

Salti Fratelli Srl si impegna a rispettare i seguenti principi generali in materia di Whistleblowing:

- **PRINCIPIO DI RISERVATEZZA**: è garantita la riservatezza dei Segnalanti, delle Segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno.
- **PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ**: le indagini condotte dagli Istruttori, devono essere adeguate necessarie e commisurate al raggiungimento dello scopo.
- **PRINCIPIO IMPARZIALITÀ**: l'analisi e il trattamento delle Segnalazioni vengono eseguiti in modo oggettivo, indipendentemente dalle opinioni e interessi soggettivi delle persone coinvolte.
- **PRINCIPIO DI BUONA FEDE**: le tutele del Segnalante si applicano anche in caso si riveli infondata la Segnalazione, qualora sia stata fatta in Buona Fede. Nessun Segnalante può e/o deve approfittare di tale tutela per evitare una sanzione disciplinare a proprio carico se è stata fatta una segnalazione volutamente falsa per arrecare un danno ai soggetti coinvolti.

6. LE SEGNALAZIONI

6.1. OGGETTO E CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea, ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

[A titolo esemplificativo l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione della violazione].

La Segnalazione può pervenire anche in forma anonima.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività

Le segnalazioni non si applicano a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante. Rientrano invece gli illeciti relativi a:

- appalti pubblici
- servizi, prodotti e mercati finanziari
- prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- sicurezza e conformità dei prodotti
- sicurezza dei trasporti
- tutela dell'ambiente
- radioprotezione e sicurezza nucleare
- sicurezza di alimenti, mangimi e salute e benessere di animali
- salute pubblica
- protezione dei consumatori
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali
- sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e contenere tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza.

Pertanto, è importante che il Segnalante:

- riporti, in modo chiaro, completo e circostanziato, dove e quando sono accaduti i fatti segnalati;
- indichi generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto segnalato;
- indichi eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indichi/fornisca eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della Segnalazione;
- fornisca ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

6.2. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Salti Fratelli Srl ha istituito canali di comunicazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e la corretta gestione delle relative Segnalazioni (ancorché anonime).

Le Segnalazioni devono essere effettuate attraverso la piattaforma YesNology. Il Link ed il QRCode dedicati ai segnalanti sono messi a disposizione da parte di Salti Fratelli Srl e sono reperibili nell'informativa.

6.3. COMPITI E RESPONSABILITÀ

Gli istruttori sono incaricati di ricevere e gestire le Segnalazioni oggetto della presente Policy ed hanno ricevuto opportuna nomina, eventualmente in collaborazione di opportuni professionisti, previo confronto con Salti Fratelli Srl (senza comunicare informazioni relative alla segnalazione ricevuta).

Nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre strutture/funzioni/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, escludendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. In una tale ipotesi, su chi sia stato coinvolto a supporto dell'Istruttore gravano i medesimi doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza del Segnalante.

Sarà compito delle strutture incaricate effettuare tutte le verifiche necessarie ed inviare all'Istruttore una relazione sulle attività di indagine svolte e sull'esito degli accertamenti effettuati.

Trascorsi 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione devono dare riscontro al Segnalante ed avviare quanto necessario ad approfondire la questione proposta per concludere la gestione entro 90 giorni attraverso comunicazione al segnalante. Prima della scadenza dei 90 giorni, l'Istruttore, potrà chiedere al Segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni per consentire l'avvio delle verifiche.

È cura dell'Istruttore garantire:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività istruttorie;
- la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni ed alle relative attività di verifica, in appositi archivi cartacei/informatici, assicurando gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza;
- la gestione di raccoglitori YesNology utili agli approfondimenti necessari;
- la conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura.

Le funzioni coinvolte nelle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

Fermi restando gli obblighi di tempestiva informativa al verificarsi di determinati eventi, l'Istruttore di Salti Fratelli Srl assicura un flusso riepilogativo annuale sulle segnalazioni pervenute e gestite:

- al Consiglio di Amministrazione;
- e/o al Collegio Sindacale;
- e/o al Comitato controllo rischi;
- e/o alla Società incaricata della revisione legale dei conti.

6.4. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE E/O DI MISURE DISCRIMINATORIE

Salti Fratelli Srl assicura la presa in carico, nei modi sopra descritti, di tutte le Segnalazioni ancorché, come detto, le stesse siano rese in forma anonima. È compito dell'Istruttore garantire la riservatezza del Segnalante sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche al fine di evitare il rischio di ritorsioni e/o discriminazioni ai danni di chi effettui la Segnalazione.

Fermi restando i diritti riconoscibili in capo al Segnalante ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, la Segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di eventuali richiedenti.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come, per esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del Segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla Segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione di Salti Fratelli Srl titolare dei procedimenti disciplinari e/o all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante;
- ovvero la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto. In tale circostanza, spetta al responsabile della funzione titolare dei procedimenti disciplinari valutare la richiesta dell'interessato e se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del Segnalante ai fini della difesa. Qualora la ritenga fondata, il responsabile della funzione dovrà avanzare richiesta motivata all'Istruttore, contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza dell'identità del Segnalante.

Gravano sul responsabile della gestione dei procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del Segnalante, cui sono tenuti gli Istruttori.

In ogni caso, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni effettuate ai sensi della presente Policy avrà luogo, in quanto compatibili, in conformità alla normativa vigente ed alle procedure in materia di tutela dei dati personali.

Salti Fratelli Srl non consente né tollera nei confronti del Segnalante atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Per misure ritorsive e/o discriminatorie si intendono tutte le azioni disciplinari ingiustificate ed ogni altra forma di ritorsione che determini un downgrade delle condizioni di lavoro.

La violazione dell'obbligo di riservatezza ovvero il compimento di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

È altresì vietata ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l'Istruttore che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

Fermo restando quanto sopra, sono comunque fonte di responsabilità, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le Segnalazioni, che si rivelano infondate, manifestamente opportunistiche e/o effettuate con dolo o colpa grave (cd "Segnalazioni in malafede").

6.5. ABUSI E TUTELA

Salti Fratelli Srl si impegna ad evitare situazioni in cui il Segnalante abusi della procedura per ottenere vantaggi personali a danno del Segnalato. Il Segnalante è chiamato a dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e a specificare l'impegno a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

Al fine di evitare che l'istituto del Whistleblowing venga utilizzato abusivamente e in malafede, impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante, nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di Whistleblowing, Segnalazione in "mala fede", vale a dire di Segnalazione manifestamente opportunistica e/o effettuata con dolo o colpa grave, Salti Fratelli Srl può avviare procedure disciplinari.

L'abuso dell'istituto della Segnalazione può aversi:

- Segnalante che segnali situazioni non comprese tra quelle sopra elencate e che rientrano nella procedura Whistleblowing come prevista dalla normativa e dalla presente Policy;
- Segnalante che riporti falsamente un fatto solamente per arrecare un danno alla persona segnalata;
- Segnalante che abbia partecipato a comportamenti irregolari unitamente ad altri soggetti e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi una sorta di "immunità" da future sanzioni disciplinari;
- Segnalante che voglia utilizzare la procedura di Whistleblowing come possibile scambio per ottenere la riduzione o l'esclusione di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici come bonus o promozioni.
- Al fine di evitare eventuali abusi, in assenza di riscontri oggettivi a seguito dell'istruttoria espletata dagli Istruttori incaricati, Salti Fratelli Srl non procederà a comminare alcuna sanzione disciplinare al soggetto segnalato. Verrà valutato eventualmente se del caso procedere con sanzioni disciplinari verso il Segnalante.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione e gestione delle segnalazioni o delle divulgazioni pubbliche avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679).

La tutela dei dati personali è assicurata non solo alla persona segnalante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto interessati dal trattamento dei dati.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.